



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"
Via Giuseppe Capograssi, 23 - 00173 ROMA - Tel. 0672633026 Cod. Mecc. RMIC83700E
DISTRETTO 18° - Cod. Fisc. 97198490589 – PEO rmic83700e@istruzione.it
PEC rmic83700e@pec.istruzione.it SITO WEB www.icraffaello.edu.it

CIRCOLARE N. 1

Roma, 02 settembre 2024

A tutto il personale scolastico
Al D.S.G.A.
Al sito web

OGGETTO: FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI ex LEGGE 104/1992

Si informa che il personale scolastico che fruisce dei permessi retribuiti per assistenza a disabili gravi, di cui all'oggetto, deve **rinnovare la domanda ogni anno scolastico**. Inoltre, alla luce delle disposizioni normative (Legge 183/2010 e relative Circolari attuative INPS) e al fine di rendere compatibili le richieste di permessi con le esigenze organizzativo-didattiche dell'istituzione scolastica, si forniscono le seguenti direttive:

PRIMA ISTANZA O CONFERMA DELL'ISTANZA DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

Ogni dipendente è tenuto, secondo le modalità di cui agli art.75 e76 del DPR 445/2000 e s.m.i., a produrre **autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi** di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/1992 relative all'anno scolastico precedente.

La **prima richiesta** di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata all'istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo.

Questa dirigenza, in entrambe le ipotesi di cui sopra, e nei termini previsti dalla normativa vigente, provvederà ad emettere apposito DECRETO valevole per l'anno scolastico in corso. Fino a tale momento, non potranno essere concessi i suddetti permessi, salvo urgenze concordate con questa Dirigenza.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Il dipendente deve formalizzare la richiesta dei benefici di cui sopra producendo la seguente documentazione:

- o **Domanda in carta semplice**, nella quale dichiarare
 1. che l'assistito **non** è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, cioè "strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa" (mentre sono ammesse strutture residenziali sociali come casa-famiglia, case di riposo, comunità-alloggio);
 2. quali altri familiari/conviventi o parenti/affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità, aventi diritto e beneficiari dei permessi per lo stesso assistito, usufruiranno alternativamente dei permessi i sensi del nuovo comma 3 art. 33 della Legge 104/1992, come modificato dal Decreto legislativo n. 105/2022;
 3. condizione di convivenza o meno con l'assistito;

- o **Certificazione anagrafica** attestante il legame di parentela/affinità con l'assistito o **eventuale autocertificazione**;
- o **Copia conforme all'originale del verbale della Commissione medica** attestante lo stato di "disabilità grave" dell'assistito.

MODALITA' DI FRUIZIONE

Sia per l'assistenza a disabile grave (art. 33.3), sia per il diritto individuale del lavoratore in situazione di disabilità grave (art. 33.6), sono previsti **3 giorni di permesso retribuito mensile** (personale docente) oppure **18 ore mensili** (solo per personale ATA, CCNL 2024, art. 68).

CRONOPROGRAMMA DEI PERMESSI

Si precisa inoltre che, ai sensi della circolare n. 13 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 6 dicembre 2010, avente per oggetto *"Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità"* prevede, all'ultimo paragrafo del comma 7, che i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge 104/1992, come richiesto dall'art. 24 della Legge 183/2010, siano tenuti a **comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo** (all'inizio del mese di fruizione) **con riferimento all'arco temporale del mese**, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa.

Si invita, pertanto, il personale interessato a produrre pianificazioni mensili o settimanali di fruizione dei permessi o, in assenza di altre indicazioni, di comunicare la relativa fruizione con **congruo anticipo di almeno 5 giorni**, salvo dimostrate e improcrastinabili situazioni di urgenza del soggetto disabile. In tal caso, il lavoratore, previa istanza al dirigente scolastico, di norma entro i tre giorni precedenti la fruizione del permesso, potrà variare la giornata già comunicata nel cronoprogramma. Si fa presente, inoltre, che tali permessi *"...devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti"*.

Si ricorda che vi è **obbligo** del lavoratore di comunicare le eventuali variazioni entro i 30 giorni da qualsiasi mutamento avvenuto rispetto alla situazione dichiarata per la fruizione dei permessi (art. 33, c. 7-bis L. 104/1992).

RICHIESTA DEL CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO

Per fruire del congedo retribuito biennale (frazionato o completo) come definito dall'articolo 80 della Legge 388/2000, comma 2, poi ripreso dall'articolo 42, comma 5 del D. Lvo n. 151/2001, il lavoratore deve presentare una **specificata domanda**, al Dirigente scolastico che ha il compito di valutarne la correttezza formale e sostanziale (p.e. *in ordine all'ordine non derogabile dei richiedenti*) e di concordare l'articolazione della fruizione, se frazionata, dei congedi entro trenta giorni dalla richiesta.

Si ricorda che:

- ⇒ il congedo non può superare la durata complessiva di due anni nell'arco della vita lavorativa del richiedente;
- ⇒ durante la fruizione del congedo retribuito non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.

Nella domanda va indicato con previsione il periodo di congedo e, in caso di modifica del periodo, si presenta nuova domanda.

La **DOCUMENTAZIONE** per la richiesta consiste in:

- **Verbale commissione medica** (originale o copia conforme) da cui si evinca riconoscimento handicap grave (art. 3, c. 3 L. 104/1992)
- **Domanda completa di dati anagrafici** del richiedente e del soggetto portatore di handicap grave, del periodo di congedo ai sensi dell'art. 42 DLgs. 151/2001

- **Dichiarazione** (ai sensi degli artt. 46-47 DPR 445/2000), corredata di copia fotostatica del documento di identità del richiedente, che attesti:
 - gradi di parentela con soggetto portatore di handicap, specificando, in caso di scorrimento dell'ordine di priorità, condizioni di legittimazione (mancanti, deceduti, affetti da patologia invalidanti);
 - convivenza con soggetto portatore di handicap
 - che il soggetto portatore di handicap non sia ricoverato a tempo pieno, salvo casi in cui i sanitari richiedano presenza del soggetto che presta assistenza
 - che durante il periodo di assistenza per il figlio, l'altro genitore non fruiscia di medesimo congedo o permessi orari/giornalieri ex art. 33, c. 2-3 L. 104/1992
 - che il congedo già fruito non abbia superato la durata complessiva di 2 anni nell'arco della vita lavorativa del richiedente

Alla luce di quanto illustrato, non si nega, naturalmente, il diritto a queste agevolazioni ma, come il Consiglio di Stato ha già avuto modo di osservare *"l'esigenza di tutela [della persona diversamente abile], al cui perseguimento devono partecipare anche lo Stato e tutti gli altri enti pubblici, non può essere fatta valere, alla stregua del generale principio del bilanciamento degli interessi, allorquando l'esercizio del diritto stesso venga a ledere in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro perché tutto ciò, segnatamente per quanto attiene ai rapporti di pubblico impiego, può tradursi in un danno per la collettività"* (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 898 del 2001).

Pertanto, l'assenza deve essere in relazione diretta con l'esigenza cui il diritto dà soddisfacimento nell'interesse dell'assistito. Si rammenta, quindi, che **l'uso improprio del permesso** per l'assistenza dei congiunti ovvero l'abuso del diritto e la violazione dei doveri di correttezza e buona fede giustificano il licenziamento per giusta causa, in quanto compromette irrimediabilmente il vincolo fiduciario indispensabile per la prosecuzione del rapporto di lavoro (sentenza della Corte di Cassazione dell'8 gennaio 2014, depositata in data 4 marzo 2014, n. 4984, confermata dalla sentenza della medesima Corte n. 21529 del 20/8/2019).

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Elena Biondi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, co.2, D.Lgs. 39/93